

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELL'ARMAMENTO DEGLI ADDETTI DELLA
POLIZIA LOCALE**

INDICE GENERALE

- Capo I -

(Generalità , numero e tipo di armi)

- Art. 1 - Disposizioni generali
- Art. 2 - Tipo delle armi in dotazione
- Art. 3 - Numero delle armi in dotazione
- Art. 4 - Contingente numerico degli addetti della polizia locale con qualità di Agente di Pubblica sicurezza
- Art. 5 - Altri dispositivi – Strumenti di autotutela
- Art. 6 - Procedure per l'acquisto delle armi e delle munizioni - Approvvigionamento .

- Capo II -

(Assegnazione , modalità e casi di porto dell'arma)

- Art. 7 - Servizi svolti con armi
- Art. 8 - Esenzione dal porto dell'arma di ordinanza / Servizi esplicati senza armi
- Art. 9 - Assegnazione dell'arma di ordinanza
- Art. 10 - Ritiro cautelare dell' arma
- Art. 11 - Revoca dell'assegnazione dell' arma
- Art. 12 - Modalità di porto dell'arma

- Art. 13 - Servizi di collegamento e di rappresentanza
- Art. 14 - Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale del comune di appartenenza per soccorso o in supporto occasionale
- Art. 15 - Servizi esplicati in convenzione tra più comuni nell'ambito della gestione associata del servizio di polizia locale
- Art. 16 - Comunicazioni

-Capo III -
(*Tenuta e custodia delle armi*)

- Art. 17 - Custodia delle armi e delle munizioni
- Art. 18 - Prelevamento e versamento dell'arma
- Art. 19 - Prescrizioni per la sicurezza
- Art. 20 - Controlli e sorveglianza
- Art. 21 - Doveri dell'assegnatario
- Art. 22 - Doveri del consegnatario e sub-consegnatario delle armi e delle munizioni

- Capo IV -
(*Addestramento*)

- Art. 23 - Addestramento
- Art. 24 - Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

-Capo V -
(*Disposizioni finali*)

- Art. 25 - Adempimenti
- Art. 26 - Norme integrative e di rinvio
- Art. 27 - Entrata in vigore

- Capo I - **(Generalità , numero e tipo di armi)**

Articolo 1 **(Disposizioni generali)**

1. Il presente Regolamento , in attuazione della Legge 7 Marzo 1986 nr. 65 , *Legge – quadro sull'ordinamento della polizia municipale* , e del Decreto del Ministero dell' Interno 4 Marzo 1987 nr. 145 , *Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agenti di pubblica sicurezza* , disciplina le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dei dipendenti del Comune di Corno di Rosazzo appartenenti alla specifica struttura organizzativa / Comando di polizia locale nel rispetto delle disposizioni della medesima Legge 7 Marzo 1986 nr. 65 , delle disposizioni contenute nella Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 29 Aprile 2009 nr. 9 e di tutte quelle vigenti in materia di acquisto , detenzione, trasporto , porto , custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.

2. L' adozione del presente Regolamento da parte del Consiglio Comunale ottempera al disposto dell' Art. 5 comma 5° della Legge 7 Marzo 1986 nr. 65 , *Legge – quadro sull'ordinamento della polizia municipale* .

2. Gli addetti della polizia locale del Comune di Corno di Rosazzo ai quali è stata conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza da parte del Prefetto della Provincia di Udine , sono dotati dell'arma di ordinanza secondo quanto disposto dal presente Regolamento , in relazione al tipo di servizio prestato , in modo adeguato e proporzionale alle esigenze di difesa personale.

3. Qualsiasi comportamento doloso o colposo in violazione alle norme del presente Regolamento ovvero alla altre norme che regolano la specifica materia , a prescindere da eventuali conseguenze penali , comporta di diritto l'avvio di procedimento disciplinare a carico del soggetto trasgressore.

Articolo 2 **(Tipo delle armi in dotazione)**

1. L' arma in dotazione , per difesa personale , agli addetti della polizia locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è la pistola semiautomatica di calibro 9 x 21 sia per il personale maschile che femminile , da scegliersi tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'Art. 7 della Legge 18/04/1974 nr. 110 e successive modifiche ed integrazioni .

2. La struttura organizzativa / Comando di polizia locale può anche essere dotato di sciabole , il cui uso è riservato agli ufficiali ed al personale utilizzato in servizi di rappresentanza , manifestazioni o cerimonie pubbliche (scorta al gonfalone , guardia d'onore ecc...);

Se non assegnate in via continuativa , le sciabole vengono custodite in un luogo sicuro e chiuso (locale di custodia delle armi) all'interno degli uffici della struttura organizzativa / Comando di polizia locale con le modalità e sotto la responsabilità del consegnatario delle armi e delle munizioni di cui al successivo Art. 17 ;

Articolo 3

(Numero delle armi in dotazione)

1. Il numero complessivo delle armi di cui all' Art. 2 in dotazione alla struttura organizzativa / Comando di polizia locale e delle relative munizioni viene determinato e fissato con apposito provvedimento del Sindaco e comunicato al Prefetto della Provincia di Udine (Rif. Allegato " A ") ed è così definito :

- Armi (pistole) in dotazione per difesa personale : numero di pistole equivalente al numero degli addetti della polizia locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza ;
- Dotazione di riserva delle armi : numero di pistole pari al 5% della dotazione di cui al punto precedente e comunque non inferiore ad una , salvo i momentanei depositi nelle apposite attrezzature di custodia di altre armi dovute a cessazioni dal servizio , trasferimenti , ritiri cautelari , ecc... ;
- Munizioni : il numero complessivo delle munizioni in dotazione al Comando di polizia locale è nel massimo quello consentito dalle vigenti disposizioni in materia e comunque non inferiore alla somma delle munizioni necessarie al completamento dei caricatori delle armi in dotazione e dei relativi caricatori di riserva .
- Sciabole: qualora il Comando di polizia locale ne venga dotato , per gli usi di cui al precedente Art. 2 , la dotazione di sciabole è ammessa in un numero massimo di 4 (quattro) esemplari uguali

Articolo 4

(Contingente numerico degli addetti della polizia locale con qualità di Agente di Pubblica sicurezza)

1. Per tutti gli addetti della polizia locale del Comune di Corno di Rosazzo (qualora non già in possesso di tale qualità) viene richiesto al Prefetto della Provincia di Udine il rilascio del provvedimento di nomina ad Agente di Pubblica Sicurezza di cui all' Art. 5 della Legge 7 Marzo 1986 nr. 65 ; tutti gli addetti della polizia locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza portano – durante il servizio – nel territorio del Comune l'arma e le relative munizioni nel rispetto delle modalità e dei limiti definiti nel presente Regolamento , che verrà loro assegnata singolarmente con specifico provvedimento del Sindaco di cui al successivo Art. 9 .

Articolo 5

(Altri dispositivi – Strumenti di autotutela)

1. Il personale della polizia locale del Comune di Corno di Rosazzo può altresì , essere dotato di strumenti di autotutela , che non siano classificati come arma ai sensi della normativa statale , individuati con apposito Regolamento regionale in conformità alle disposizioni delle norme di cui All' Art. 18 comma 2) della Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 29 Aprile 2009 nr. 9 , la cui eventuale adozione dovrà trovare apposita previsione nel distinto Regolamento del Corpo / Servizio di polizia locale.

2. Il personale della polizia locale del Comune di Corno di Rosazzo è dotato di manette .

Articolo 6

(Procedure per l'acquisto delle armi e delle munizioni - Approvvigionamento -)

1. Per poter procedere all' acquisto delle armi e delle relative munizioni , il Sindaco per il tramite del Funzionario responsabile della polizia locale (il Comandante) dovrà acquisire il preventivo Nulla Osta da parte del Sig. Questore della Provincia di Udine .

In tal senso l' istanza presentata ai fini del rilascio del Nulla Osta deve essere corredata di apposita Deliberazione con la quale l' Amministrazione Comunale dispone l'armamento degli addetti della polizia locale nonché l'approvazione del presente Regolamento.

Il Sindaco , per il tramite del Funzionario responsabile della polizia locale (il Comandante), denuncia ai sensi dell' Art. 38 del TULPS (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) le armi acquistate e le relative munizioni per la dotazione degli addetti della polizia locale , al Sig. Questore della Provincia di Udine ed a tutte le altre Autorità / uffici competenti.

2. Il Funzionario responsabile della polizia locale (il Comandante) garantisce l'approvvigionamento delle armi e delle munizioni per struttura organizzativa / Comando di polizia locale nel rispetto delle norme del TULPS (R.D. 18 giugno 1931 nr. 773) , del Decreto del Ministero dell' Interno 4 Marzo 1987 nr. 145 , del presente Regolamento e di tutte le norme vigenti in materia di acquisto e detenzione delle armi e delle munizioni ad uso della polizia locale , dandone comunque sempre notizia alle Autorità competenti.

- Capo II -

(Assegnazione , modalità e casi di porto dell'arma)

Articolo 7

(Servizi svolti con armi)

1. In applicazione delle norme di cui agli Artt. 2 e 6 del Decreto del Ministero dell' Interno 4 Marzo 1987 nr. 145 , gli addetti della polizia locale ai quali è stata conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza , nell'ambito del territorio del Comune di Corno di Rosazzo svolgono con la dotazione dell'arma per difesa personale tutti i

servizi riguardanti l'attività di polizia locale , di polizia amministrativa , di polizia giudiziaria, di polizia stradale , di pubblica sicurezza nonché tutti i servizi relativi allo svolgimento di funzioni di vigilanza e controllo demandate alla polizia locale dalle leggi e dai regolamenti. Nello svolgimento di tali servizi gli addetti di polizia locale di cui sopra portano , senza licenza, le armi e le relative munizioni di cui sono dotati , indipendentemente dai turni ed orari lavorativi giornalieri per i quali sono comandati di prestare la loro attività lavorativa (quindi sia che i servizi in questione siano svolti in periodo diurno sia che gli stessi siano notturni) nonché dalle modalità di svolgimento degli stessi servizi (quindi in tutti i servizi auto – montati , moto – montati , appiedati , servizi programmati o attività di pronto intervento).

Sono altresì prestati con armi i servizi di collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato , previsti dall' Art. 3 della Legge 7 Marzo 1986 nr. 65 , quelli disciplinati dalla Legge 26 Marzo 2001 nr. 128 , dalla Legge 24 Luglio 2008 nr. 125 , nonché da ogni altra norma in materia, salvo sia diversamente disposto dalle competenti Autorità di concerto con il Funzionario responsabile della polizia locale (il Comandante) .

Articolo 8

(*Esenzione dal porto dell'arma di ordinanza / Servizi esplicati senza l'arma*)

Gli appartenenti alla polizia locale ai quali è stata conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza di norma svolgono senza l'arma di dotazione per difesa personale i seguenti servizi :

- assistenza e vigilanza alle sedute del Consiglio Comunale;
- servizi di rappresentanza , partecipazione a manifestazioni o cerimonie pubbliche e religiose (scorta al gonfalone , guardia d'onore ecc...); in tali casi è ammesso , previa disposizione del Funzionario responsabile della polizia locale (il Comandante) , il solo utilizzo della sciabola , qualora in dotazione al Comando di polizia locale , per i soli addetti comandati allo svolgimento di tali particolari servizi;
- per i servizi svolti all'interno di strutture pubbliche (quali scuole , uffici di altre amministrazioni , diverse da quelle per le quali vengono prestate ordinariamente le proprie funzioni , edifici religiosi , case per anziani , ecc..) le cui peculiarità consiglino la non ostentazione di tali mezzi ;

Articolo 9

(*Assegnazione dell'arma di ordinanza*)

1. L'arma d'ordinanza dotata di due caricatori e di relative munizioni è **assegnata in via continuativa** ai sensi dell' Art. 6 del Decreto del Ministero dell' Interno 4 Marzo 1987 nr. 145, **durante l'espletamento del proprio servizio** , a tutti gli addetti della polizia locale :

- a) cui è stata conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza da parte del Prefetto della Provincia di Udine ai sensi delle norme di cui all' Art. 5 della Legge 7 Marzo 1986 nr. 65 ,
- b) che siano in possesso dei requisiti psico – fisici previsti dalla legge , attestati dall'apposita certificazione medica rilasciata in osservanza delle disposizioni del Decreto del Ministro della Sanità del 28 aprile 1998;

- c) che siano in possesso dei requisiti psico - attitudinali attestati da un medico competente;
- d) che abbiano superato il corso di addestramento al tiro e maneggio con il conseguimento del certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una sezione del Tiro a Segno Nazionale

L'arma e le relative munizioni vengono assegnati agli addetti con specifico provvedimento nominale del Sindaco per un periodo di 5 (cinque) anni ; detto provvedimento è soggetto a revisione annuale da parte del Sindaco stesso (Rif. Allegato " B ") ;
Il provvedimento del Sindaco con il quale viene assegnata l'arma e le relative munizioni viene comunicato al Prefetto della Provincia di Udine.

2. L'arma d'ordinanza di cui al comma 1) può essere portata dagli addetti della polizia locale nel territorio del comune soltanto durante il periodo temporale giornaliero nel quale svolgono la loro attività lavorativa e quindi soltanto quando gli stessi risultano essere " in servizio " conformemente alle disposizioni organizzative (turni di servizio) definite dal Funzionario responsabile della polizia locale (il Comandante)

Al termine della prestazione lavorativa giornaliera e quindi all'atto di porsi " fuori servizio " gli addetti della polizia locale dovranno depositare l'arma (dopo averne accertato lo stato di sicurezza) e le relative munizioni , nell'apposito armadio metallico corazzato con chiusura del tipo a cassaforte collocato in un locale interno agli uffici della struttura organizzativa / Comando di polizia locale, nel rispetto delle modalità definite nei successivi Artt. 17 e 18 .

3. Del provvedimento di assegnazione dell'arma viene fatta specifica annotazione nella tessera di riconoscimento personale (di cui all' Art. 25 della Legge Regionale Friuli Venezia Giulia nr. 9 / 2009 e relativo regolamento attuativo) oppure in altro documento rilasciato dal Sindaco che l'addetto della polizia locale è tenuto a portare sempre con sé.

4. Il Sindaco può disporre una revisione straordinaria dell'assegnazione dell'arma ad ogni singolo addetto della polizia locale a seguito di specifica segnalazione da parte del Funzionario responsabile della polizia locale (il Comandante) in conseguenza di eventi e/o condotte che possano far dubitare , anche per indizi , del possesso o della permanenza dei requisiti psico – fisici e di affidabilità richiesti dalla legge e dal presente Regolamento.

5. Per quanto non previsto si applicano le vigenti disposizioni in materia di porto , detenzione ed impiego di armi e delle relative munizioni.

Articolo 10

(*Ritiro cautelare dell' arma*)

1. Il Funzionario responsabile della polizia locale (il Comandante) , in caso di indifferibilità ed urgenza , può procedere al ritiro cautelare dell'arma e delle relative munizioni in dotazione all'addetto assegnatario , quando siano accaduti fatti , si siano manifestati comportamenti o siano in atto situazioni tali da far risultare ragionevole il ritiro stesso , a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone .
Del ritiro cautelare dell'arma deve essere prontamente informato il Sindaco.

2. Il Funzionario responsabile della polizia locale (il Comandante) può disporre con proprio provvedimento motivato il ritiro cautelare dell'arma e delle relative munizioni in dotazione quando l' addetto assegnatario non dia , per condizioni di salute o comportamento , piena garanzia di affidabilità ovvero quando ciò sia ritenuto opportuno , ragionevole e giustificato informando prontamente il Sindaco per la successiva adozione dei provvedimenti di specifica competenza.

3. L' arma e le munizioni ritirate in applicazione delle disposizioni del presente articolo vengono affidate al consegnatario delle armi e delle munizioni e depositate nelle apposite attrezzature di custodia di cui al successivo Art. 17 (armadio metallico corazzato chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo a cassaforte) previa annotazione nel Registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni in dotazione alla struttura organizzativa / Comando di polizia locale

Articolo 11

(*Revoca dell'assegnazione dell' arma*)

1. Il Sindaco – con proprio atto formale – procede alla revoca del provvedimento di assegnazione dell'arma e delle relative munizioni nei confronti del singolo addetto di polizia locale assegnatario , nei seguenti casi :

- quando vengono a mancare i presupposti " personali " dell'addetto per il mantenimento della qualità di agente di pubblica sicurezza oppure quando tale nomina è stata revocata dal Prefetto della Provincia di Udine ;
- cessazione del rapporto di servizio ;
- intervenuta perdita dei requisiti psico – fisici previsti dalla legge o di quelli attitudinali , certificata da apposita documentazione medica ;
- inidoneità tecnica per non aver superato i corsi e le lezioni di tiro regolamentari svolti presso un poligono abilitato .

In questi ultimi due casi persiste comunque per l'addetto della polizia locale la qualità di agente di pubblica sicurezza .

2. L' arma e le munizioni ritirate in applicazione delle disposizioni del presente articolo vengono affidate al consegnatario delle armi e delle munizioni e depositate nelle apposite attrezzature di custodia di cui al successivo Art. 17 (armadio metallico corazzato chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo a cassaforte) previa annotazione nel Registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni in dotazione alla struttura organizzativa / Comando di polizia locale .

Articolo 12

(*Modalità di porto dell'arma*)

1.L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto della stessa con le modalità di cui all' Art. 5 del Decreto del Ministero dell' Interno 4 Marzo 1987 nr. 145 , in tutti i casi di impiego in uniforme di servizio e nel rispetto delle prescrizioni e dei termini stabiliti dalle disposizioni del precedente Art. 9.

2. In servizio l'arma deve essere portata sul fianco , nella fondina esterna all'uniforme , con caricatore pieno innestato , senza colpo in canna e corredata da caricatore di riserva collocato nell'apposita tasca al cinturone.

3. Nei casi in cui , ai sensi dell' Art. 4 della Legge 7 Marzo 1986 nr. 65 e della concorrente regolamentazione a livello comunale , l'addetto alla polizia locale - per particolari attività istituzionali - è autorizzato a prestare servizio in abiti civili , l'arma è portata in modo non visibile (fondina interna) .

4. Il Funzionario responsabile della polizia locale (il Comandante) e gli Ufficiali , se autorizzati dallo stesso , durante l'espletamento del servizio possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme (fondina interna) .

5. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione , né possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni. Analogamente non possono essere impiegate munizioni diverse da quelle quella assegnate in dotazione.

6. E' fatto divieto di estrarre l' arma in luogo pubblico o aperto al pubblico per motivi non inerenti il servizio .

7. E' vietato consegnare , anche temporaneamente , l'arma assegnata a terzi ovvero permettere che sia maneggiata da altre persone , salvo quanto previsto dal presente regolamento in particolare per quanto riguarda i compiti e le attribuzioni del consegnatario delle armi e delle munizioni.

8. Gli addetti di polizia locale che svolgono temporaneamente o prevalentemente servizio interno (ovvero presso gli uffici della struttura organizzativa / Comando di polizia locale) sono esentati dall'obbligo di portare l'arma nella fondina esterna all'uniforme ma hanno comunque l'obbligo di tenere la stessa in immediata e pronta disponibilità e sempre in condizioni di massima sicurezza e protezione .

Articolo 13

(Servizi di collegamento e di rappresentanza)

1. I servizi di rappresentanza esplicati al di fuori dell'ambito del territorio di competenza sono svolti dagli addetti della polizia locale senza armi.

2. Fatto salvo quanto previsto dai successivi Artt. 14 e 15 , in applicazione delle disposizioni di cui all' Art. 8 del Decreto del Ministero dell' Interno 4 Marzo 1987 nr. 145 e rilevato che ai sensi delle norme di cui all' Art. 9 del presente Regolamento , l'arma di ordinanza viene assegnata agli addetti di polizia locale in via continuativa , è consentito agli stessi addetti durante l'espletamento del proprio servizio , il porto della medesima arma nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento.

Articolo 14

(Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale del comune di appartenenza per soccorso o in supporto occasionale)

1. I servizi esplicati dagli addetti della polizia locale fuori dall'ambito del territorio del Comune di Corno di Rosazzo per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di polizia locale in particolari occasioni stagionali o per situazioni eccezionali e contingenti , aventi comunque durata temporanea , sono effettuati di massima senza armi .

2. Il Sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto , può tuttavia richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell' Art. 4 della Legge 7 Marzo 1986 nr. 65 , che il personale di polizia locale inviato in soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza ed effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma , quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio ed ai fini della sicurezza personale .

3. I servizi esplicati dagli addetti della polizia locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza , su delega diretta dell' Autorità giudiziaria , al di fuori dell'ambito del territorio del Comune di Corno di Rosazzo , sono svolti di norma con l'arma in dotazione . Analogamente è consentito il porto dell'arma in dotazione fuori dell'ambito del territorio del comune nello svolgimento delle operazioni di polizia di cui all' Art. 4 , comma 4) lett. b) della Legge 7 Marzo 1986 nr. 65 (situazione di necessità e contingenza conseguente alla flagranza di un illecito commesso nell'ambito del territorio del comune di appartenenza).

Articolo 15

(Servizi esplicati in convenzione tra più comuni nell'ambito della gestione associata del servizio di polizia locale)

1. I servizi esplicati dagli addetti della polizia locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza all' esterno del territorio del Comune di Corno di Rosazzo , in esecuzione ed in applicazione di convenzioni tra comuni per la gestione associata del servizio di polizia locale (servizi di supporto e forme collaborative a carattere continuativo e non occasionale) in conformità alle disposizioni di cui all' Art. 9 comma 2) del Decreto del Ministero dell' Interno 4 Marzo 1987 nr. 145 ed alle disposizioni di cui all' Art. 14 comma 5) lett. f) della Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 29 Aprile 2009 nr. 9 , possono essere svolti con l'arma d'ordinanza , e le relative munizioni , loro assegnata.

2. La convenzione che disciplina e regola la gestione associata del servizio di polizia locale tra comuni (atto costitutivo della forma collaborativa) deve prevedere specificatamente la facoltà di cui al comma precedente con la finalità di garantire uniformità d'intervento e la tutela dell'incolumità degli operatori , definendo i casi e le modalità di armamento degli addetti della polizia locale ed il conseguente svolgimento dei servizi da effettuarsi con l' arma d'ordinanza nell'ambito territoriale di tutti i comuni associati (che in tal caso costituisce l'ambito territoriale di competenza per l'insieme di tutti gli addetti del servizio associato indipendentemente dal loro rapporto organico)

nell'osservanza comunque dei regolamenti comunali per l'armamento della polizia locale adottati dai singoli Enti ai sensi delle norme di cui all' Art. 2 del Decreto del Ministero dell' Interno 4 Marzo 1987 nr. 145.

Articolo 16

(Comunicazioni)

1. Nei casi previsti dai precedenti Artt. 13 , 14 e 15 il Sindaco comunica al Prefetto della Provincia di Udine ed a quello territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno al territorio comunale sarà prestato , il numero , il nominativo e la qualifica / grado degli addetti della polizia locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza , autorizzati a prestare tale servizio con la dotazione dell'arma d'ordinanza , il tipo di servizio per il quale saranno impiegati e la presumibile durata della missione.

Nella fattispecie di cui al precedente Art. 15 (servizi espliciti in relazione alla gestione associata del servizio di polizia locale istituita a mezzo di convenzione) il Sindaco provvede altresì - in conformità alle normative vigenti - a trasmettere copia della convenzione al Prefetto della Provincia di Udine.

- Capo III -

(Tenuta e custodia delle armi)

Articolo 17

(Custodia delle armi e delle munizioni)

1. Non essendo necessaria l'istituzione dell'armeria , ricorrendo la previsione di cui all' Art. 12 comma 4) del Decreto del Ministero dell' Interno 4 Marzo 1987 nr. 145 , le armi e le munizioni non assegnate ai singoli addetti di polizia locale , quelle di riserva e quelle depositate dal personale non in servizio , sono custodite in appositi armadi metallici corazzati , chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo a cassaforte .

2. Le armi e le munizioni assegnate in via continuativa , riposte " temporaneamente " in deposito dagli addetti assegnatari non in servizio - in conformità alle disposizioni di cui al precedente Art. 9 - sono custodite in un apposito armadio metallico corazzato chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte costituito da un numero idoneo di cassette di sicurezza / tesoretti ognuna delle quali identificata singolarmente , con apposito codice alfabetico .

Con specifico provvedimento del Funzionario responsabile della polizia locale (il Comandante) ad ogni addetto della polizia locale assegnatario dell'arma e delle relative munizioni viene assegnata in uso esclusivo (per il deposito dell'arma e del munizionamento) una di queste cassette di sicurezza / tesoretti con relativa chiave .

La porta della cassetta di sicurezza / tesoretto " personale " deve essere sempre chiusa a chiave ; l'assegnatario è direttamente responsabile della custodia della chiave della cassetta di sicurezza / tesoretto posta a sua esclusiva disposizione.

Al singolo assegnatario è precluso pertanto sia il semplice accesso che l' utilizzo di ogni altra cassetta di sicurezza / tesoretto in cui è suddiviso l' armadio metallico corazzato in questione , che non sia quella personale assegnata.

3. Le armi non assegnate , quelle di riserva e quelle depositate per cessazione dal servizio , trasferimenti , ritiri cautelari , revoche ecc... nonché le munizioni in carico alla struttura organizzativa / Comando di polizia locale (munizioni non assegnate , ritirate ecc...) , vengono custodite in un altro armadio metallico corazzato chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo a cassaforte , distinto da quello di cui al comma precedente , sotto la diretta responsabilità , per l'idonea conservazione , del consegnatario delle armi e delle munizioni.

4. Il locale in cui sono ubicati gli armadi metallici corazzati di cui al comma precedente (locale di custodia delle armi) deve essere munito di porta blindata ed aperture luce dotate di idonee inferriate e grate metalliche di sicurezza ; tale locale deve essere dotato di impianti di sicurezza ed allarme , con controllo degli accessi , nonché di dispositivi di illuminazione di emergenza .

Le attrezzature e le misure antincendio , conformi alle prescrizioni degli organi competenti , sono sistemate all'interno ed all'esterno del locale.

L'accesso al locale di custodia delle armi è consentito esclusivamente al Sindaco o all'Assessore delegato alla polizia locale , al Funzionario responsabile della polizia locale (il Comandante) , al consegnatario ed agli assegnatari delle armi e munizioni .

L'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi per il solo tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del Funzionario responsabile della polizia locale (il Comandante) - se presente – oppure del consegnatario.

5. Le chiavi di accesso al locale di custodia delle armi ed all'armadio metallico corazzato nel quale sono depositate / custodite esclusivamente le armi e le munizioni assegnate in via continuativa , sono conservate presso la cassaforte del comando (cassaforte principale) in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza ; il Funzionario responsabile della polizia locale (il Comandante) con proprio provvedimento disporrà le modalità di prelievo , di utilizzo e di riposizionamento in sicurezza di tali chiavi , da parte degli assegnatari dell'arma, nello svolgimento delle operazioni di prelievo e versamento dell'arma in conformità alle disposizioni di cui al precedente Art. 9.

Le chiavi dell' altro armadio metallico corazzato nel quale sono custodite le armi non assegnate , quelle di riserva e quelle depositate per cessazione dal servizio , trasferimenti , ritiri cautelari , revoche ecc... nonché le munizioni in carico alla struttura organizzativa / Comando di polizia locale (munizioni non assegnate , ritirate ecc...) sono conservate dal consegnatario o dal sub – consegnatario in apposita e diversa cassaforte (cassaforte ausiliaria) .

Copia di riserva di tutte le chiavi (chiave di accesso al locale di custodia delle armi , chiave di ogni singola cassetta di sicurezza / tesoretto , chiave degli armadi metallici corazzati) è conservata , a cura del Funzionario responsabile della polizia locale (il Comandante) in busta sigillata controfirmata dal consegnatario delle armi e delle munizioni , nella cassaforte di cui sopra (cassaforte ausiliaria) .

6. All' interno del locale di custodia delle armi di cui al comma precedente , in apposito armadio chiuso a chiave e con l'osservanza delle dovute misure di sicurezza , sono

depositate e custodite le sciabole di cui può essere dotata la struttura organizzativa / Comando di polizia locale in conformità alle disposizioni di cui agli Artt. 2 e 3 del presente Regolamento;

7. Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni , nei casi e per gli effetti del presente regolamento , è individuato di norma nella persona del Funzionario responsabile della polizia locale (il Comandante) in tal senso nominato con specifico provvedimento del Sindaco (Rif. Allegato " C ").

Il consegnatario – per lo svolgimento dei propri compiti - si avvale della collaborazione di personale di propria fiducia identificato tra gli addetti della polizia locale e provvede alla nomina del soggetto sub - consegnatario , che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e che è tenuto ad operare osservandone le direttive.

8. Il consegnatario delle armi e delle munizioni è dotato di un registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni in dotazione alla struttura organizzativa / Comando di polizia locale , le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore della Provincia di Udine .

Articolo 18

(Prelevamento e versamento dell'arma)

1. L'arma e le munizioni assegnate in via continuativa sono prelevate dal locale di custodia delle armi , previa iniziale e preventiva annotazione degli estremi del provvedimento di assegnazione al singolo addetto di cui al precedente Art. 9 , nel registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni in dotazione alla struttura organizzativa / Comando di polizia locale.

2. L' arma e le relative munizioni assegnate ai singoli addetti della polizia locale ai sensi delle norme di cui al precedente Art. 9 vengono prelevate dall'assegnatario , all'inizio del proprio servizio , dalla cassetta di sicurezza / tesoretto personale contenuta nell'apposito armadio metallico corazzato di custodia di cui al precedente Art. 17 e nella stessa cassetta di sicurezza / tesoretto personale devono essere versate / depositate dal medesimo assegnatario , al termine del servizio stesso .

3. Le armi devono sempre essere assegnate , prelevate e versate / depositate scariche . Le operazioni di caricamento e scaricamento devono avvenire solo ed esclusivamente utilizzando l'apposito dispositivo di sicurezza ; a dette operazioni non deve assistervi alcun altro addetto oltre l'assegnatario.

All' interno del locale di custodia delle armi sono affisse , ben visibili , le prescrizioni di sicurezza.

4. Oltre ai casi di cui ai precedenti Art. 10 ed Art. 11 , l'arma e le relative munizioni devono essere immediatamente consegnate dal singolo addetto al consegnatario qualora sia scaduto di validità il provvedimento di assegnazione o comunque quando siano venute a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione .

Analogamente l'arma e le relative munizioni dovranno essere immediatamente consegnate dal singolo addetto al consegnatario , all'atto dell'intervenuta sospensione del rapporto di servizio con il Comune di Corno di Rosazzo , ed in ogni caso in cui ciò sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto della Provincia di Udine.

Le armi e le munizioni oggetto di consegna e/o di ritiro nei casi previsti dal presente

comma sono custodite dal consegnatario delle armi in conformità alle disposizioni del comma 3) del precedente Art. 17 con contestuale annotazione nel registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni in dotazione alla struttura organizzativa / Comando di polizia locale

6. Qualora la struttura organizzativa / Comando di polizia locale venga dotato di sciabole per l'espletamento dei servizi di cui all' Art. 2 comma 2) del presente Regolamento , le stesse vengono consegnate dal consegnatario o dal sub – consegnatario delle armi e delle munizioni agli addetti della polizia locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza , comandati per i servizi di cui trattasi , prima dell'inizio di tali servizi ; i medesimi addetti della polizia locale sono tenuti a consegnare le sciabole al consegnatario od al sub – consegnatario al termine dell'espletamento dei servizi .

Il consegnatario o il sub – consegnatario verifica che le sciabole siano consegnate e versate in perfetto stato di conservazione e corredate di tutti gli accessori previsti annotando le operazioni compiute nel registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni in dotazione alla struttura organizzativa / Comando di polizia locale.

Articolo 19

(Prescrizioni per la sicurezza)

1.All' interno del locale di custodia delle armi – fatte salve eventuali diverse e temporanee disposizioni del Funzionario responsabile della polizia locale (il Comandante) - è ammessa la presenza di un solo addetto / assegnatario alla volta .

2. Le operazioni di pulizia e manutenzione semplice dell'arma devono avvenire, a cura dell'assegnatario , in luogo sicuro ed idoneo allo scopo appositamente individuato con specifico provvedimento del Funzionario responsabile della polizia locale (il Comandante).

3. All'interno del locale di custodia delle armi devono essere esposti in modo ben visibile , a mezzo apposite tabelle , gli ordini di servizio adottati dal Funzionario responsabile della polizia locale (il Comandante) in applicazione delle norme del presente Regolamento.

4. In caso di segnalate e verificate anomalie nel funzionamento di un'arma , nella necessità di provvedere alla sostituzione di parti o elementi di essa deteriorati , oppure qualora si ravvisi l'esigenza di provvedere ad una manutenzione " tecnica " accurata , l'arma viene consegnata dal singolo addetto al consegnatario ; questi provvederà alle operazioni necessarie avvalendosi di soggetti esterni all' Ente qualificati e debitamente autorizzati dalle competenti Autorità di pubblica sicurezza (armerie) provvedendo altresì a tutti gli adempimenti , annotazioni e comunicazioni di legge previsti in tali evenienze .

A tal proposito il consegnatario delle armi e delle munizioni è dotato di un registro delle riparazioni delle armi le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Funzionario responsabile della polizia locale (il Comandante) .

In tale registro devono essere riportate la data di consegna dell'arma per la riparazione o manutenzione , il tipo ed il numero di matricola dell'arma , il difetto , l'anomalia o il malfunzionamento lamentato , la ditta esecutrice della riparazione ed intervento tecnico , la data di riconsegna dell'arma riparata / revisionata .

5. Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti della polizia locale devono essere sostituite su disposizione del Funzionario responsabile della polizia locale (il Comandante) qualora , a seguito di segnalazione dell'assegnatario o del consegnatario e previa debita verifica, si ravvisi la necessità e comunque ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad un'immersione , al gelo o a particolari fonti di calore. In ogni caso le munizioni in questione devono obbligatoriamente essere sostituite ogni tre anni.

Le munizioni in carico alla struttura organizzativa / Comando di polizia locale (munizionamento di riserva) sono sostituite obbligatoriamente ogni cinque anni.

La sostituzione delle munizioni avviene a cura del consegnatario .

Le munizioni sostituite se non presentano anomalie e se non hanno subito deterioramento , possono essere utilizzate nei tiri di addestramento ; in caso contrario devono essere versate all'apposito servizio artificieri dell' Esercito Italiano .

Articolo 20

(*Controlli e sorveglianza*)

1. Il Funzionario responsabile della polizia locale (il Comandante) ed il consegnatario delle armi effettuano controlli , senza preavviso , alle armi ed alle munizioni depositate dagli addetti assegnatari nelle cassette di sicurezza / tesoretti personali contenuti nell'apposito armadio di custodia di cui al precedente Art. 17 e negli altri dispositivi di custodia (armadi metallici corazzati e casseforti) al fine di verificare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni in dotazione alla struttura organizzativa / Comando di polizia locale nonché per verificare il regolare adempimento degli ordini di servizio adottati dal Funzionario responsabile della polizia locale (il Comandante) in applicazione delle norme del presente Regolamento.

I controlli e le ispezioni devono avere cadenza periodica ed il loro esito deve essere riportato su apposito registro (registro delle ispezioni) le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Funzionario responsabile della polizia locale (il Comandante).

2. Il Sindaco o l' Assessore delegato alla polizia locale possono disporre in ogni momento verifiche ed ispezioni di controllo all'interno del locale di custodia della armi per verificare il regolare adempimento delle prescrizioni definite dal presente Regolamento ed il persistere delle condizioni di sicurezza.

3. La sorveglianza esterna del locale di custodia delle armi viene effettuata , per quanto applicabili , secondo le disposizioni di cui all' Art. 16 del Decreto del Ministero dell' Interno 4 Marzo 1987 nr. 145.

In ogni caso il personale in servizio dovrà intervenire prontamente in caso di attivazione del sistema di allarme di cui è dotato il locale di custodia delle armi , collegato con uno o più telefoni cellulari di servizio in dotazione al personale della polizia locale.

Articolo 21

(*Doveri dell'assegnatario*)

1. L'addetto della polizia locale a cui è stata assegnata l'arma in via continuativa in conformità alle norme e con le modalità di cui all' Art. 9 del presente Regolamento deve :

- verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate ;
- custodire diligentemente e con perizia l'arma e curarne la manutenzione ;
- applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro obbligatorie , di cui all' Art. 23 del presente Regolamento;
- provvedere obbligatoriamente alla pulizia ed alla manutenzione semplice dell'arma dopo la partecipazione ad ogni esercitazione di tiro o comunque tutte le volte che l'arma viene usata ;
- segnalare immediatamente al Funzionario responsabile della polizia locale (il Comandante) , al consegnatario delle armi e delle munizioni o al sub- consegnatario ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma e delle munizioni in dotazione;
- presentare al consegnatario o al sub – consegnatario l'arma e le relative munizioni , dietro ogni loro specifica e motivata richiesta;
- in caso di sottrazione o smarrimento dell'arma o di parti di essa e/o delle munizioni , inoltrare immediata denuncia al più vicino Ufficio di Pubblica Sicurezza o Stazione dei Carabinieri , dandone contestuale immediata comunicazione al Funzionario responsabile della polizia locale (il Comandante) , al consegnatario ed al sub – consegnatario, redigendo apposito rapporto di servizio specificando tutte le circostanze che hanno determinato il fatto;
- astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma , sia con estranei che tra colleghi;
- evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli di servizio ,anche se chiusi a chiave;
- ispirarsi costantemente a criteri di prudenza;

2. Nel caso in cui l ' arma assegnata in dotazione , venga usata con fini di difesa personale, l'addetto della polizia locale che ne ha fatto uso è tenuto ad informare la Procura della Repubblica di Udine trasmettendo senza indugio specifico rapporto di servizio indicando le ragioni ed il motivo dell'uso dell'arma ed il numero dei colpi sparati ed a darne contestuale notizia al Funzionario responsabile della polizia locale (il Comandante) , al consegnatario ed al sub – consegnatario .

3. Il singolo assegnatario risponde personalmente della mancata osservanza delle prescrizioni , della irregolarità o incompletezza delle operazioni definite dalle norme del presente Regolamento e dai provvedimenti attuativi adottati dal Funzionario responsabile della polizia locale (il Comandante) .

Articolo 22

(Doveri del consegnatario e sub-consegnatario delle armi e delle munizioni)

1. Il consegnatario e/o il sub-consegnatario delle armi e delle munizioni assicurano con la massima diligenza :

- la custodia e la conservazione delle armi e delle relative munizioni non assegnate in via continuativa ed in deposito negli armadi metallici corazzati, in conformità alle norme definite negli articoli precedenti ;
- l'effettuazione delle attività periodiche di controllo e sorveglianza;
- la custodia delle chiavi e della documentazione ad esso consegnate in conformità alle norme definite negli articoli precedenti ;
- la scrupolosa osservanza propria ed altrui sulla regolarità di tutte le operazioni di prelevamento , versamento , porto e custodia dell'arma in conformità alle disposizioni del presente regolamento , segnalando immediatamente ogni anomalia , disfunzione o irregolarità eventualmente riscontrata al Sindaco ed al Funzionario responsabile della polizia locale (il Comandante) ;
- la custodia e la tenuta dei registri previsti dalle norme del presente Regolamento. In tal senso i registri di cui agli Art.19 e 20 del presente Regolamento possono essere tenuti anche con metodologie informatiche purchè la stampa di aggiornamento su carta possa avvenire in tempo reale.

In ogni caso la stampa di aggiornamento deve essere effettuata con cadenza non superiore ai tre mesi .

Detti registri informatici , salvo modifiche di legge , non sostituiscono i registri cartacei.

2. Il consegnatario cura inoltre i seguenti adempimenti burocratici :

- predisposizione del provvedimento del Sindaco con il quale viene determinato il numero complessivo delle armi e delle munizioni in dotazione alla struttura organizzativa / Comando di polizia locale e della relativa comunicazione al Prefetto della Provincia di Udine ;
- istruzione e predisposizione di singoli provvedimenti " nominali " del Sindaco con il quale viene assegnata in via continuativa l'arma e le relative munizioni agli addetti della polizia locale , la revisione annuale ,le conseguenti comunicazioni al Prefetto della Provincia di Udine , l'annotazione sulla tessera di riconoscimento personale del singolo addetto ed il rilascio di copia dei provvedimenti ai singoli assegnatari;
- istruzione e predisposizione dei provvedimenti e delle comunicazioni del Sindaco al Prefetto della Provincia di Udine per i servizi di cui agli Artt. 13 ,14 e 15 del presente Regolamento (servizi svolti all' esterno dell' ambito territoriale del comune) ;
- istruzione e predisposizione dei provvedimenti per lo svolgimento dei corsi e delle lezioni regolamentari di tiro a segno.
- effettuazione delle annotazioni e comunicazioni di legge previste nel caso di interventi di riparazione o manutenzione " tecnica " di un' arma da parte di soggetti esterni all' Ente .

